

Bruxelles, 12 febbraio 2026  
(OR. en)

12835/14  
ADD 1 DCL 1

EF 219  
ECOFIN 796

## DECLASSIFICAZIONE

---

del documento: ST 12835/14 ADD 1

data: 8 settembre 2014

nuovo status: Pubblico

---

Oggetto: Progetti di direttiva di negoziato per gli accordi bilaterali tra l'Unione europea e Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Corea, Messico, Arabia Saudita, Singapore, Sud Africa e Stati Uniti sull'accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati detenute dai repertori di dati sulle negoziazioni e sul relativo scambio

---

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 settembre 2014  
(OR. en)

12835/14  
ADD 1

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

EF 219  
ECOFIN 796

**NOTA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Progetti di direttiva di negoziato per gli accordi bilaterali tra l'Unione europea e Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Corea, Messico, Arabia Saudita, Singapore, Sud Africa e Stati Uniti sull'accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati detenute dai repertori di dati sulle negoziazioni e sul relativo scambio

---

Si allegano per le delegazioni i progetti di direttiva di negoziato per gli accordi bilaterali tra l'Unione europea e Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Corea, Messico, Arabia Saudita, Singapore, Sud Africa e Stati Uniti sull'accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati detenute dai repertori di dati sulle negoziazioni e sul relativo scambio

All.:

**Progetti di direttiva di negoziato per gli accordi bilaterali tra l'Unione europea e Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Corea, Messico, Arabia Saudita, Singapore, Sud Africa e Stati Uniti sull'accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati detenute dai repertori di dati sulle negoziazioni e sul relativo scambio**

Nel corso dei negoziati la Commissione si adopererà per conseguire i seguenti obiettivi:

- nel contesto dei mercati mondiali dei derivati OTC gli accordi rifletteranno debitamente la necessità e l'importanza dell'accesso reciproco da parte delle autorità competenti dell'UE e dei paesi terzi ai dati sui contratti derivati detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni dei rispettivi paesi;
- l'obiettivo degli accordi, da concludere a livello bilaterale con Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Corea, Messico, Arabia Saudita, Singapore, Sud Africa e Stati Uniti, sarà assicurare l'accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati detenute dai repertori di dati e il loro scambio da parte delle autorità competenti;
- gli accordi assicureranno che tutte le autorità competenti dell'UE di cui all'elenco dell'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 abbiano accesso diretto e immediato a tutte le informazioni di cui necessitano per assolvere ai loro mandati, quando le informazioni sono archiviate presso un repertorio di dati registrato in un paese terzo con il quale è stato concluso un accordo;
- gli accordi individueranno (come stabilito nell'accordo o nel relativo allegato) le autorità competenti di ciascun paese terzo interessato che ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 avranno accesso ai dati sui contratti derivati detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni dell'UE;
- gli accordi definiranno la portata dell'accesso ai dati, vale a dire il livello di dettaglio delle informazioni detenute dai repertori di dati sulle negoziazioni dell'UE alle quali hanno diritto di accesso le autorità dei paesi terzi ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, nonché il livello di dettaglio delle informazioni detenute dai repertori di dati sulle negoziazioni dei paesi terzi alle quali hanno diritto di accesso le autorità competenti dell'UE;

## RESTREINT UE/EU RESTRICTED

- gli accordi assicureranno l'eliminazione di eventuali barriere o ostacoli specifici all'accesso delle autorità UE alle pertinenti informazioni detenute dai repertori di dati sulle negoziazioni dei paesi terzi;
- gli accordi assicureranno che l'accesso ai dati detenuti dai repertori dell'UE sia soggetto a garanzie di segreto professionale, limitazione dell'uso dell'informazione e riservatezza equivalenti a quelle previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'accesso ai dati detenuti dai repertori UE da parte delle autorità dei paesi terzi;
- gli accordi assicureranno che nell'accesso ai dati personali detenuti dai repertori dell'UE da parte delle autorità competenti dei paesi terzi siano adeguatamente protetti il diritto alla privacy e il diritto alla tutela dei dati personali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, conformemente alle disposizioni della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. In particolare, gli accordi assicureranno che la trasmissione dei dati personali e il relativo accesso rispondano ai seguenti principi: limitazione delle finalità d'uso, necessità e proporzionalità, trasparenza nei confronti delle persone interessate, diritti delle persone interessate (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di opposizione), garanzie relative ai trasferimenti successivi, qualità dei dati (completi, esatti e aggiornati), conservazione dei dati (periodo massimo di conservazione sulla base delle esigenze funzionali e della finalità del trattamento dei dati, necessità e proporzionalità), misure di sicurezza (misure di sicurezza tecniche e organizzative), vigilanza indipendente, meccanismi di ricorso amministrativi e giurisdizionali per le persone interessate e parità di trattamento dei cittadini dell'UE e dei paesi terzi;
- gli accordi specificheranno che in nessun modo essi violano le norme nazionali e dell'UE in materia di tutela dei dati, né limitano la competenza delle autorità preposte alla tutela dei dati in materia di vigilanza;
- gli accordi includono una disposizione secondo cui l'accordo lascia impregiudicate le disposizioni legislative nazionali o dell'UE relative all'accesso del pubblico ai documenti ufficiali;
- gli accordi stabiliranno un meccanismo di risoluzione delle controversie relative alla loro interpretazione, applicazione e attuazione;

**RESTREINT UE/EU RESTRICTED**

- gli accordi includeranno la possibilità di revisione;
- gli accordi saranno conclusi per un periodo di 4 anni e includeranno una disposizione che consenta a ciascuna delle Parti di denunciare l'accordo e una disposizione che consenta, in assenza di denuncia di una delle Parti, il rinnovo dell'accordo per un periodo di uguale durata;
- gli accordi saranno vincolanti ed esecutivi nei confronti dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati nei paesi terzi da parte delle autorità competenti dell'UE alle quali deve essere assicurato l'accesso diretto e immediato;
- gli accordi specificheranno il loro ambito territoriale di applicazione.

\_\_\_\_\_

**DECLASSIFIED**